



ORDINANZA

Oggetto: GESTIONE E CIRCOLAZIONE CANI E IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO

IL SINDACO

- Vista la necessità di evitare che vi siano, nel territorio comunale, cani non dotati dei microchip obbligatori per legge e/o non iscritti all'anagrafe canina;
- considerato che, sempre più numerose, giungono da parte dei cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari, verificati e oggettivi, dovuti a causa delle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del territorio urbano;
- visto che il comportamento dei proprietari che consentono il verificarsi di tali inconvenienti è contrario alle disposizioni di legge vigenti oltre che al basilare principio di convivenza e rispetto reciproco e che recano pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica;
- vista l'ordinanza del Sindaco nr. 6 dell'8 giugno 2010;
- vista l'Ordinanza del Sindaco nr. 174 del 20 maggio 2005, rimasta pienamente in vigore per quanto non espressamente previsto dalla suddetta ordinanza nr. 6;
- vista la legge regionale 27/2000;
- visto il D. Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali);
- visto in particolare l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

- 1) che non possano esistere eccezioni al rispetto della legge regionale 27/00 e pertanto:
 - a) tutti i proprietari e/o possessori e/o detentori di cani, compresi gli allevatori ed i detentori a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina;
 - b) tutti i cani di cui al punto a) siano dotati di tatuaggio indelebile, microchip o altri metodi riconosciuti ufficialmente dal Ministero della Sanità o dalla Regione Emilia Romagna;



Comune di San Clemente

- c) qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a far ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento del microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale;
- 2) che i cittadini interessati, proprietari e/o detentori, debbano condurre e tenere al guinzaglio, durante le passeggiate o quant'altro lungo le aree pubbliche di tutto il territorio comunale, i cani di loro proprietà o comunque in loro custodia, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio. Il guinzaglio deve essere di una misura congrua per la salute dell'animale, la sicurezza dei cittadini e l'igiene del suolo. In ogni caso il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente.
- 3) che i cittadini interessati, proprietari e/o detentori, debbano, di norma, custodire i cani all'interno della proprietà privata, salvo i casi consentiti dalla legge, avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano;
- 4) nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi molto affollati i cani, oltre che essere condotti al guinzaglio, devono essere costantemente muniti di museruola. Tale strumento deve garantire l'impossibilità oggettiva di offesa da parte dell'animale;
- 5) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e altri animali, rispetto al contesto in cui vive;
- 6) che i cittadini interessati evitino che i cani di loro proprietà o comunque in loro custodia, lordino le aiuole, i parchi attrezzati, gli spazi verdi, le vie, le piazze e, in generale, le aree urbane frequentate dall'utenza in genere;
- 7) che, al fine del punto precedente, i cittadini interessati si muniscano dei mezzi necessari (paletta e sacchetto o altri strumenti utili) per l'immediata rimozione degli escrementi dell'animale e si occupino della loro successiva eliminazione;

AVVERTE

che, nei confronti dei trasgressori sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, oltre le eventuali spese di notifica:

- da euro 77 ad euro 232 per la violazione di cui al punto 1, lett. a);
- da euro 51 ad euro 154 per la violazione di cui al punto 1, lett. b);
- da euro 258 ad euro 1.549 per la violazione di cui al punto 1, lett. c);
- da euro 50 ad euro 500 per la violazione di cui ai punti 2, 3 e 4.
- da euro 25 ad euro 250 per la violazione di cui ai punti 5, 6 e 7;



DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, provvedano, per quanto di rispettiva competenza, il corpo di polizia municipale, l'azienda USL di Rimini, il Comando dei Carabinieri di Morciano di Romagna il Comando Provinciale della Guardia Forestale, l'Associazione Raggruppamento Provinciale Guardie Giurate Volontarie di Rimini, nonchè ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza nr. 6 dell' 8 giugno 2010;

AVVISA CHE

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Clemente;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).

La presente ordinanza, composta da nr. 3 fogli, viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune, sul sito web dell'Ente e nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza e trasmessa, per i provvedimenti di competenza, all'Azienda Usl competente, al Servizio di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Morciano di Romagna, al Comando Provinciale della Guardia Forestale, all'Associazione Raggruppamento Provinciale Guardie Giurate Volontarie di Rimini e al canile di Riccione;

Rimane in vigore la precedente ordinanza nr. 174 del 20 maggio 2005 per quanto non espressamente previsto dal presente atto.

Il Sindaco
(Christian D'Andrea)